



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BARI

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DURANTE	DORIS	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCHITELLI	MARIA GABRIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LIUZZI	VITANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2969/14  
depositato il 21/08/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF051206070/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF051206070/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF051206070/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
CATALDI DOTT. FRANCESCO  
VIA M. MIRENGHI, 25/C 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 2969/14

UDIENZA DEL

02/02/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

3499/2015

PRONUNCIATA IL:

02/02/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/11/2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Cristina Antonini)

### FATTO

Con ricorso notificato in data 05/05/2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ed in data 21/08/2014 depositato, a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione, presso la segreteria della Commissione Provinciale Tributaria di Bari (contrassegnato con il 2969/14 di R.G.R.), parte ricorrente, come in epigrafe generalizzata, impugnava l'avviso di accertamento n.TVF051206070/2013 emesso dall' all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in rettifica dei redditi anno 2008 per omessa denuncia di plusvalenza per € 35.200,00 .

L'accertamento era originato dalla cessione avvenuta da parte della ricorrente in data 05/03/2008 per € 128.000,00 di immobile acquistato in data 31/07/2007 per € 90.000,00 più spese documentate per € 2.800,00 e ristrutturato nell'anno 2007 con spese documentate da fatture emesse dalla Ditta [REDACTED] per € 33.240,00 ( IVA Inclusa).

L'Ufficio non riconosceva le suddette spese di ristrutturazione poiché non riscontrabili nella contabilità del fornitore ditta [REDACTED] il cui quadro VE della dichiarazione IVA anno d'imposta 2007 evidenziava un valore imponibile di € 8.363,00. Riteneva dette spese non certe e non congrue, - al massimo deducibili nella misura di € 8.363,00 ( come da proposta in sede di accertamento con adesione). Pertanto, determinava la plusvalenza € 35.200,00 e liquidava conseguentemente le maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Parte ricorrente impugnava il suddetto avviso d'accertamento deducendone la illegittimità e nullità sulla base delle seguenti censure:

- 1) nullità dell'avviso d'accertamento - difetto di legittimazione attiva - difetto di sottoscrizione - violazione dell'art.42 dpr 600/73 ;
- 2) nullità dell'avviso d'accertamento per violazione dell'art.7 L.212/2000 - mancata allegazione di un documento richiamato nell' avviso d'accertamento e non conosciuto dalla ricorrente;
- 3) onere della prova - Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.;
- 4) omessa motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni e violazione del co 2, e art. 2 e art.17 D,Lgs 472/97;

9

Merito

5) infondatezza della pretesa e prova contraria offerta dalla ricorrente.

Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 24/10/2014 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ribadendo la correttezza del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

Con ordinanza n.2774/17/14 emessa in data 27 Ottobre 2014, la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente e rinviava la trattazione del merito a nuovo ruolo.

Convocate le parti per la discussione del merito, per il ricorrente, è presente il difensore costituito dr. Francesco Cataldi che insiste per l'accoglimento del ricorso; per l'Ufficio è presente la sig.ra Irene Carmela Gallo che si riporta alle deduzioni.

La Commissione, udite le parte, trattiene la causa per la decisione.

#### DIRITTO

Il contenzioso è generato dal mancato riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle spese relative ai lavori di ristrutturazione appaltati dalla ricorrente alla ditta [REDACTED] per € 33.240,00 (IVA inclusa) per mancanza di riscontro nella contabilità del fornitore.

L'Ufficio, avendo riscontrato che le operazioni attive dichiarate dalla ditta [REDACTED] - esecutore delle opere di ristrutturazione contestate - ammontano per l'anno 2008 a € 8.363,00 più IVA, ritiene dette opere non effettive o al massimo ammissibili entro il limite di € 8.363,00.

A giudizio di questo Collegio, l'operato dell'Ufficio non è accoglibile in quanto laddove l'Ufficio ritenga non veritiere le operazioni poste in essere ha il dovere di fornire la prova del suo assunto, né può essere considerata prova il quadro VE della dichiarazione IVA della ditta [REDACTED] attestante un valore imponibile del volume d'affari (€ 8.363,00) inferiore al totale imponibile delle fatture rilasciate emesse e rilasciate alla ricorrente (€ 27.700,00) posto che 1) il suddetto comportamento irregolare è ascrivibile a soggetto terzo di cui il ricorrente non può avere contezza e, pertanto, non può avere conseguenze

9

negative sulla posizione fiscale della ricorrente posto che l'Ufficio non offre altre prove atte a suffragare l'inesistenza delle operazioni non riconosciute. L'unico soggetto interessato al comportamento irregolare della ditta [REDACTED] è proprio l'Amministrazione Finanziaria; 2) dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince la effettiva sussistenza dei lavori di ristrutturazione ammessi dalla stessa Amministrazione Finanziaria come da pg. 2 del verbale di contraddittorio del 28/04/14 redatto a seguito di instaurazione procedimento di accertamento adesione; 3) l'Ufficio non può addurre per disconoscere non l'effettività dei lavori ma il loro valore, la mancata tracciabilità dei pagamenti in quanto nell'anno 2007 il limite di utilizzo del contanti era di € 12.500,00.

Questo Collegio ritiene, pertanto, accogliere la tesi difensiva della ricorrente e confermare la sussistenza dei lavori di ristrutturazione nella misura di € 27.700,00 + IVA per un totale di € 33.240,00.

Tuttavia tra il valore di cessione dell'immobile (€ 128.000,00) ed i costi sostenuti per l'acquisto e la ristrutturazione dello stesso (€ 126.040,00) matura plusvalenza per € 1.960,00 da assoggettare a tassazione e generante debito per imposte, interessi e sanzioni come da determinazione dell'Agenzia delle Entrate.

La formazione dell'iter processuale e il comportamento delle parti consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie per quanto di ragione. Spese compensate..

Così deciso in Bari il 02 Febbraio 2015

Il Giudice Relatore  
Maria Gabriella Marchitelli

Il Presidente  
Doris Durante